

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: Gulliver APS, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Ancona e con *durata illimitata*.

ART. 2 **(Scopo, principi, finalità e attività)**

L'attività dell'associazione è volta alla difesa dei diritti della componente studentesca, alla tutela del Diritto allo Studio e alla promozione di un modello di Università gratuita, pubblica, accessibile e di qualità. L'associazione si impegna nel perseguire queste finalità attraverso la rappresentanza studentesca, l'attività sindacale, l'impegno politico e l'organizzazione di eventi culturali.

L'associazione è apartitica e si ispira ai seguenti valori: lotta alle disuguaglianze economiche e sociali, difesa e valorizzazione della cultura antifascista e dei valori della Resistenza, democrazia, solidarietà, laicità, lotta alle mafie e alla criminalità organizzata, promozione della partecipazione attiva alla vita politica e sociale, difesa dei diritti umani e dei diritti civili.

Nella sua attività l'associazione opera in aperto contrasto a qualsiasi forma di discriminazione, tra cui discriminazioni di natura abilista, razzista, omosessualitrobisfobica, xenofoba, religiosa, linguistica, di genere, in un'ottica transfemminista e di intersezionalità delle lotte.

L'associazione si occupa anche di sostenibilità, ambientalismo e sensibilizzazione ai cambiamenti climatici, nonché sostiene le lotte di resistenza e di autodeterminazione dei popoli e l'impegno per l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica, l'abbattimento delle spese militari.

L'associazione promuove l'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura e riconosce l'importanza di creare spazi di aggregazione e socializzazione.

L'associazione rivolge la sua attività a tutta la componente studentesca universitaria e a tutte le persone che condividono i principi dell'associazione.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 CTS;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.53 del 28/03/2023 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'autorizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della L.281 del 14/08/1991, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo, ai sensi del D.lgs 199 del 08/11/2021;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs 42 del 22/01/2024 e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art.16 c.5 L.233 del 06/08/1990 e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L.125 del 11/08/2014 e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 Legge 53 dell'8 marzo 2000 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1 c.266 Legge 244 del 24 dicembre 2027;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. Rientrano tra le attività secondarie la gestione di attività puramente commerciali quali l'organizzazione di feste universitarie volte a far conoscere l'associazione a terzi.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione riconosce l'organizzazione confederativa "Unione degli Universitari" come associazione nazionale di riferimento nella comunione dei principi statutari. L'associazione non subordina la propria autonomia decisionale in materia universitaria in riferimento alle questioni locali e comunque anche su base nazionale non subordina la propria sovranità di scelta.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo previsto dall'art.35 c.1 CTS.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; è obbligo di ogni associato tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri associati e del patrimonio dell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal direttivo, entro e non oltre il 1 marzo di ogni anno; L'inosservanza di tale obbligo causa la perdita della qualità di associato fino a quando non si versi nuovamente il contributo annuale;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'assemblea dei soci;
- i Soci che ricoprono la carica di rappresentante degli studenti devono adempiere al proprio mandato con continuità ed impegno ed hanno il diritto/dovere di partecipare ai lavori degli organi accademici di cui fanno parte.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo;
- espulsione o radiazione.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: mancato versamento del contributo annuale, comportamento poco rispettoso nei confronti degli altri associati e del patrimonio dell'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea.

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati, approssimato all'intero superiore, ha la facoltà di deliberare in base alla gravità dei fatti accertati l'ammonizione, la sospensione, l'espulsione o altre misure ritenute adeguate dall'associazione medesima, nei confronti degli associati che non osservino il presente statuto o si rendano responsabili di comportamenti

fortemente irrispettosi o contrari alle finalità dell'associazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima assemblea dei soci utile, che deciderà in via definitiva.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e Vice Presidente;
- il Coordinatore;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere e il Vice Tesoriere;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

L'organo di controllo, anche in forma monocratica, si attiva se ricorrono i presupposti dimensionali ex art.30 D.lgs 117/2017.

Gli organismi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e che hanno versato la quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Ciascun associato ha un voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo email dichiarato al momento dell'iscrizione e risultante dal libro degli associati. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore.

L'assemblea viene convocata con un preavviso minimo di 15 giorni dal Presidente, che provvede a stilarne un ordine del giorno, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo (approssimato



all'intero superiore) degli associati o su richiesta dell'organo di controllo (ove nominato).

L'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento interno ed il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Il criterio di nomina dei delegati alle Assemblee Nazionali dell'UdU viene deliberato ogni anno dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei presenti. I delegati, al momento dell'elezione, devono essere regolarmente iscritti all'Università.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio, e viene presa a maggioranza dei voti degli associati presenti. Nell'assemblea la discussione deve essere finalizzata alla sintesi, puntando sempre ad ottenere la ratifica unanime dell'associazione.

Per il raggiungimento del quorum richiesto e nelle votazioni non è consentito l'utilizzo dello strumento della delega.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la proposta del Consiglio Direttivo o di un decimo, approssimato all'intero superiore, degli associati. Affinché le modificazioni siano valide, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Il consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art.26 del CTS; è formato da un numero di componenti compreso tra 6 e 15.

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea per la durata di 1 anno e sono rieleggibili.

Sono membri del consiglio direttivo il Presidente e il Coordinatore. L'assemblea, elegge il Coordinatore, il Presidente, e il Consiglio Direttivo.

La votazione viene fatta sulla base delle disponibilità emerse durante l'assemblea stessa.

Coordinatore, Presidente e Consiglio Direttivo sono eletti con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati presenti in tre votazioni distinte e consecutive.

I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art.2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e decadenza).

Il Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione con voto favorevole del $\frac{2}{3}$ dei presenti. Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art.13 c.2 CTS il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art.14 CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art.6 CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art.13 c.6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- nominare il Segretario;
- approvare e dare seguito alla richiesta di visione dei libri sociali da parte dell'associato.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art.21.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente, alle sedute possono partecipare, come uditori, gli associati. Detta convocazione può essere richiesta al presidente da almeno un terzo dei membri del direttivo.



Il consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Per il raggiungimento del quorum richiesto e nelle votazioni non è consentito l'utilizzo dello strumento della delega.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il consigliere decade dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà dei consiglieri rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso d'esercizio venissero a mancare uno o più membri dell'esecutivo i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei membri sostituiti.

Le votazioni all'interno del Consiglio normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

È consuetudine del consiglio direttivo amministrare l'associazione attenendosi alle direttive dell'assemblea dei soci con il supporto e le indicazioni espresse dall'associazione durante le riunioni settimanali degli associati. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La riunione settimanale degli associati è convocata dal Presidente, che provvede a stilare un ordine del giorno, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo (approssimato all'intero superiore) degli associati. Eventuali proposte riguardo a punti da mettere all'ordine del giorno possono essere fatte pervenire al presidente, che deciderà se includere nella riunione successiva o se posticipare la discussione, motivando la decisione. L'ordine del giorno può essere integrato dal Presidente in caso di urgenza, qualora pervengano informazioni non conosciute al momento della convocazione, con debita comunicazione, fino al momento dell'inizio della riunione.

La riunione settimanale si riunisce per confrontarsi sulle modalità di applicazione dell'indirizzo politico dell'associazione, deciso dall'assemblea dei soci, sull'attività di rappresentanza e per condividere proposte sulle iniziative culturali da intraprendere.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad amministrare l'associazione attenendosi alle indicazioni espresse dalla riunione, con debite eccezioni per ragioni motivate, nel caso in cui siano emersi fatti, atti e/o informazioni non conosciuti al momento della riunione settimanale, o nel caso in cui siano da prendere decisioni con urgenza.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo, il Presidente o il Coordinatore si trovino contrari alle indicazioni espresse si provvede a convocare l'Assemblea dei Soci.

ART. 9

(Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto tramite il voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dall'assemblea.

Il Presidente *dura in carica* quanto il consiglio direttivo ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, tempestivamente comunicate, o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con votazione favorevole di $\frac{2}{3}$ degli associati presenti. Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato del direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, è responsabile del tesseramento e delle materie organizzative.

Il Presidente può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, coadiuva l'attività del presidente e, in caso di assenza o impedimenti di questo, ne assume le mansioni.

Art.10 (Coordinatore)

Il Coordinatore è eletto tramite voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dall'assemblea. Il Coordinatore è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Il Coordinatore al momento dell'elezione deve essere iscritto all'università. Coordina l'attività politica, sindacale e di Rappresentanza, attenendosi alle indicazioni espresse nelle riunioni settimanali degli associati. Nel caso di dimissioni deve essere convocata immediatamente l'assemblea per la nuova elezione. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

ART.11 (Segretario)

Il segretario viene eletto tra i membri del consiglio direttivo. Assiste il consiglio nelle sue riunioni e ne verbalizza le deliberazioni. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

ART 12 (Tesoriere e Vice Tesoriere)

Il tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e tiene la contabilità dell'associazione. Il vice tesoriere, pure eletto dal Consiglio tra i suoi membri, sostituisce il tesoriere a tutti gli effetti, nel caso di assenza o impedimento di questo. Essi durano in carica quanto il consiglio e sono rieleggibili.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art.30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art.2397 c.c., come richiamati nel successivo comma.

Le cariche di consigliere, di componente dell'organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, e pertanto si applica l'art.2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo art.14.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione della società che richiedano di consultarlo.



ART 14 (Collegio dei Garanti)

Il Collegio dei Garanti è l'organo di garanzia dell'associazione e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari, anche fornendo pareri, su richiesta degli organi sociali;
- dirimere le controversie insorte tra associati e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi;
- dirimere controversie ed eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte o per propria autonoma iniziativa. Il Collegio deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Il Collegio dei Garanti è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea con votazione favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti. La carica dura tre anni, in caso di dimissioni alla prima assemblea utile avviene la reintegrazione.

Il Collegio dei Garanti elegge alla prima seduta un presidente, individuandolo tra i propri membri, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dell'organismo.

La carica di Garante è incompatibile con le altre cariche associative e di rappresentanza.

I Garanti vengono individuati tra soci iscritti da almeno 5 anni.

ART. 15

(Revisione legale dei conti)

Fermo restando quanto previsto dall'art.13, nei casi previsti dall'art.31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 (Patrimonio)

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 (Risorse economiche)

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dell3 soci3;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 19

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso ai sensi dell'art.13 del CTS.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Il bilancio sociale dovrà essere depositato presso Il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato nel sito internet dell'associazione.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 21

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Inoltre la qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Laddove necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese ed il regolamento del volontariato.

ART. 22
(Lavoratori)

L'Associazione può avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 23
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Fatto salvo quanto previsto dall'art.49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo*, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, preferibilmente scelti tra i propri associati, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art.50 CTS.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART. 24
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.





GULLIVER APS

Sede legale: 60121, ANCONA - Via A. Saffi

Codice fiscale 01068030426

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2024, il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 18:30 si è riunita presso la sede sociale l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei termini previsti dall'art 7 dello statuto del GULLIVER APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adesione ARCI ;
2. Variazioni statutarie;
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza la Sig Veronica Barlassina la quale chiama a fungere da segretario il sig Bergan Bajrami

Il presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita con la presenza di 51 soci al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno . I nominativi dei soci presenti sono indicati nel libro firme allegato al presente verbale.

Si passa al primo ordine del giorno inerente l'affiliazione all'ARCI. Il Presidente espone le motivazioni della proposta, le opportunità e i possibili risvolti. In particolare, vengono sottolineate le variazioni al tesseramento, e viene presentato il protocollo nazionale sottoscritto tra ARCI e UDU. La proposta viene votata all'unanimità dall'assemblea.

Al secondo ordine del giorno il Presidente legge le Modifiche statutarie proposte agli associati e coerenti con gli articoli relativi al codice del terzo settore. L'Assemblea chiamata al voto, con la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati, all'unanimità delibera l'approvazione del nuovo statuto. Il testo dello statuto è allegato al presente verbale.

Passando al terzo ordine del giorno si comunica che non sono state comunicate varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori e scioglie l'Assemblea alle ore 19:30 dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Il Presidente

Veronica Barlassina

Il segretario

Bergan Bajrami



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Ass. reg. to II 17 DIC. 2024 serie 3

n. 2709 per €

per il DIRETTORE TERRITORIALE



Il Funzionario

*Roberto Francorsi**

*Firma su delega del Direttore Provinciale

(Danilo Mengoni)